



COMUNE DI MONZUNO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comune n. 3 del 11/02/2021

INDICE

- Art.1 – PRINCIPI E FINALITA'
- Art.2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art.3 – SOGGETTI INTERESSATI
- Art.4 – REQUISITI E OBBLIGHI PER L'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art.5 – BENEFICI
- Art.6 – RIDUZIONI
- Art.7 – MATERIALI COMPOSTABILI
- Art.8 – MATERIALI DA NON INTRODURRE
- Art.9 – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEGLI SCARTI DA COMPOSTARE
- Art.10 – COMPOSTIERE
- Art.11 – MODALITA' DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO E DI CESSAZIONE
- Art.12 – COMPOSTIERA IN COMODATO D'USO
- Art.13 – VERIFICHE
- Art.14 – SANZIONI
- Art.15 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
- Art.16 – NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art.17 – ALLEGATI

Art. 1 – PRINCIPI e FINALITA'

1. Tutti gli utenti sono invitati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e, tramite l'Ente Gestore nei limiti della disponibilità, fornendo in comodato d'uso gratuito apposite compostiere ai soli residenti. Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera.
2. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Art. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano:
 - Le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;
 - I tempi ed i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Monzuno;
 - Le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;
 - I benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico ai residenti;
 - Le riduzioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
 - Gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
 - Coloro che già hanno in possesso una compostiera.

Art. 3 – SOGGETTI INTERESSATI

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti gli utenti del Comune di Monzuno che possono fare richiesta, nonché coloro che già in possesso di una compostiera si impegnano a non conferire al circuito di raccolta del Comune (ecopunto/cassonetti, centri di raccolta, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli Artt. 7,8, 9 e 10 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.
2. L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema di convenzione di cui all'Art.11.
3. Il Comune di Monzuno si impegna a redigere un Albo Compostatori domestici contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee dopo le verifiche, fra i dati rilevati, ci sono, il domicilio dell'utenza, l'ubicazione del compostaggio, le modalità di compostaggio, le volumetrie utilizzate, le verifiche effettuate. Non saranno inserite nell'Albo Compostatori le utenze domestiche non residenti aderenti al compostaggio domestico in quanto le stesse essendo attive solo per brevi periodi annuali non possono essere annoverate tra quelle che effettuano l'attività di compostaggio con continuità.

Art. 4 – REQUISITI ED OBBLIGHI PER L'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente possiede una superficie scoperta permeabile inferiore ai **20 mq**.
2. L'ubicazione della compostiera non deve essere superiore a **ml. 100** dall'abitazione.
3. L'ubicazione della compostiera non deve essere inferiore a **ml. 3** dal confine di altre proprietà.
4. L'ubicazione deve essere su terreni privati o in disponibilità.
5. Il luogo dove avviene il compostaggio deve essere ben definito e verificabile.
6. Per le aree in disponibilità occorre che vi sia la dichiarazione di assenso del proprietario/comproprietario/delibera di condominio.
7. Gli utenti che vorranno aderire al compostaggio domestico devono essere in regola con il pagamento del tributo sui rifiuti.
8. Il richiedente è tenuto e si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

Art. 5 – BENEFICI

1. Il soggetto residente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato d'uso gratuito, nei limiti della disponibilità, di una compostiera domestica su richiesta.
2. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
3. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Art. 6 – RIDUZIONI

1. Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico, e per questo i soli residenti, hanno diritto su richiesta, ad una riduzione in percentuale sulla TARI, la cui riduzione è menzionata all'Art. 23 comma 3 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi.
2. Il contribuente che intende beneficiare di detta riduzione dovrà presentare il *Modulo Variazione TARI*, presente sul sito www.comune.monzuno.bologna.it, a pena di decadenza.

Art. 7 – MATERIALI COMPOSTABILI

1. Sono materiali compostabili:
 - Scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
 - Scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).
2. Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermenanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo:
 - Buccie di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.
3. Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:
 - Scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Art. 8 – MATERIALI DA NON INTRODURRE

1. E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:
 - Carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile (avviare alla raccolta differenziata), antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
 - Qualunque altro scarto che non sia citato all'articolo 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.
2. Per ulteriori informazioni vedi *Allegato A – Linee guida al compostaggio*, allegato al presente disciplinare.

Art. 9 – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEGLI SCARTI DA COMPOSTARE

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Art. 10 – COMPOSTIERE

1. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio l'Ente Gestore distribuisce, nei limiti delle disponibilità e secondo l'ordine di arrivo delle richieste, ai residenti che ne fanno istanza secondo le modalità previste negli articoli 11, 12 e 13 un contenitore apposito, detto compostiera.

2. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.
3. Chi effettua il compostaggio, deve sempre tenere presenti le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

Art. 11 – MODALITA' DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO E DI CESSAZIONE

1. I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, mediante dichiarazione di cui all' *Allegato B* del presente regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.
2. I contribuenti interessati a cessare il compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, mediante dichiarazione di cui all' *Allegato C* del presente regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.
3. Le utenze che vengono iscritte nell'Albo comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno compostaggio domestico devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

Art. 12 – COMPOSTIERA IN COMODATO D' USO

1. La compostiera viene concessa al residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà dell'Ente Gestore che può revocare l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.
2. I contribuenti interessati a richiedere la compostiera in comodato d'uso, se disponibile, devono seguire le indicazioni di cui all' *Informativa consegna compostiera ad utenza* presente sul sito del Comune.
3. Sarà affidata solo una compostiera per nucleo familiare.

Art. 13 – VERIFICHE

1. Spetta alla Polizia Municipale o ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione comunale la verifica delle condizioni per il riconoscimento della riduzione tariffaria.
2. Limitatamente alle verifiche relative alla corretta effettuazione del compostaggio dei rifiuti organici e del corretto uso delle compostiere, possono essere incaricati anche addetti nominati con specifico atto amministrativo.
3. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento con rilascio di apposito verbale di cui si allega fac-simile *Allegato D*.
4. Il numero di controlli effettuati presso le utenze domestiche che beneficiano dell'agevolazione TARI saranno nella misura minima del 5% delle compostiere.
5. L'utente è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo da parte della Polizia Municipale od altro personale appositamente incaricato che provvederà alla verifica, con possibile riscontro anche fotografico, della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
6. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o non sia conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento, o ancor prima sia stato negato l'accesso per la verifica, verrà comunicato il nominativo dell'utente all'Ufficio Tributi, per i successivi adempimenti previsti dal vigente Regolamento TARI.
7. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare verifica di controllo per assenza dell'utente, potrà essere rilasciata specifica nota nella cassetta postale e contestualmente inviata via mail e/o tramite servizio postale. Nella suddetta nota verrà informato l'utente del tentativo di verifica e l'invito a contattare l'Ufficio competente, ai recapiti indicati, per comunicare i giorni e le fasce orarie in cui l'addetto al controllo avrà la possibilità, a sua discrezione, di effettuare una nuova verifica senza necessaria preventiva comunicazione.
8. In mancanza di comunicazione da parte dell'utente entro 30 gg dal ricevimento della nota, verrà sospesa la riduzione TARI, fino all'effettuazione della prima verifica che dovrà essere richiesta a cura dell'utente per riattivare la riduzione del tributo.

Art. 14 – SANZIONI

1. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'utente il pagamento di una sanzione amministrativa di € 100,00 e delle sanzioni tributarie previste dal vigente Regolamento TARI. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'utente.
2. Le sanzioni sono comminate nel rispetto del D.Lgs. 267/2000, dalla legge 689/81 e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni in materia.

Art. 15 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.

Art. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data del 11/02/2021.
2. L'utente che attiverà il servizio di compostaggio domestico non potrà conferire al circuito di raccolta per i rifiuti organici, che per la loro natura possano essere smaltiti nella compostiera domestica.
3. Limitatamente all'aspetto di riduzione TARI i contribuenti che hanno già presentato domanda per il compostaggio domestico, prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento, hanno un anno di tempo per possedere tutti i requisiti e la documentazione necessari per la pratica del compostaggio, che termina in data 10/02/2022.

Art. 17 – ALLEGATI

1. Allegato **A**: Linee guida compostaggio
2. Allegato **B**: Dichiarazione di adesione al compostaggio domestico;
3. Allegato **C**: Dichiarazione di cessazione della pratica del compostaggio domestico;
4. Allegato **D**: Verbale verifica per compostaggio domestico.